

XI LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **63**

Seduta pomeridiana del 25 marzo 2014

Presidenza del Presidente **Iacop**

indi

del Vicepresidente **Gabrovec**

indi

del Presidente **Iacop**

Verbalizza Pierluigi PORAZZI, segue Daniela ALZETTA.

Presidenza del Presidente Iacop

La seduta inizia alle ore 14.39.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 63<sup>a</sup> seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 61; qualora non fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, inoltre, che è pervenuta alla Presidenza la seguente **proposta di referendum abrogativo statale**:

“Proposta, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, di indizione di un referendum popolare per l’abrogazione di talune disposizioni della legge 20 febbraio 1958, n. 75 «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui».”

**(2)**

(d’iniziativa dei Consiglieri Ziberna e De Anna).

A questo punto, il PRESIDENTE commemora la figura di Ezio Sedran, già Consigliere regionale della VII Legislatura e Assessore regionale, recentemente scomparso, ed esprime il cordoglio dell’Aula ai familiari.

*(L’Aula, in piedi, ascolta e si raccoglie per alcuni istanti)*

Si passa, quindi, all’esame del **punto n. 1 dell’ordine del giorno**, che prevede:

**Seguito della discussione sul disegno di legge:**

“Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali)” **(37)**

(Relatore di maggioranza: **MARTINES**)

(Relatore di minoranza: **CIRIANI**)

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stato approvato l’articolo 6.

L’articolo 7, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell’articolo 7 bis, con un relativo subemendamento:

*BIANCHI, FRATTOLIN, DAL ZOVO, SERGO, USSAI*

*Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 7 bis.1 (pagina 7 bis.0.1)*

*1. Dopo il comma 3 dell’articolo 24, così come sostituito dal punto 1, è aggiunto il seguente:*

*<<3 bis. Qualora il foglio non sia sufficiente a contenere il testo della proposta, una parte dello stesso può essere riprodotto in fogli allegati e il foglio riportante le firme deve contenere la dichiarazione che il sottoscritto ne ha presa visione.>>.*

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento aggiuntivo (pagina 7 bis.1)*

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

*"Art. 7 bis  
(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 5/2003)*

1. L'articolo 24 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:

*<<Art. 24  
(Forma e contenuti)*

1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.
2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
3. I fogli di cui al comma 2 devono riprodurre a stampa il testo della proposta di legge ed essere presentati, a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.
4. La proposta di legge non può essere presentata su modelli vidimati da oltre cinque mesi.>>."

La consigliera BIANCHI illustra il subemendamento di pagina 7 bis.0.1.

L'assessore PANONTIN illustra l'emendamento di pagina 7 bis.1.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza CIRIANI (il quale preannuncia il proprio voto di astensione), il Relatore di maggioranza MARTINES (favorevole) e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (favorevole).

Il subemendamento di pagina 7 bis.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento di pagina 7 bis.1, istitutivo dell'articolo 7 bis, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Esaurito l'esame dell'articolato, prende la parola, per dichiarazione di voto, la sola consigliera BIANCHI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, pone in votazione, in termini regolamentari, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 37 nel suo complesso, che viene approvato (votazione n. 2004: favorevoli 30, contrario 1, astenuti 9).

Il PRESIDENTE, pertanto, comunica che il disegno di legge n. 37 è stato approvato con la prescritta maggioranza.

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 2 dell'ordine del giorno**, che prevede:

## **Votazione della proposta di coordinamento del comma 10 dell'articolo 26 della proposta di legge n. 36 "Azioni a sostegno delle attività produttive".**

Il PRESIDENTE comunica che in sede di coordinamento del testo della proposta di legge n. 36 ("Azioni a sostegno delle attività produttive"), approvata l'11 marzo 2014 dall'Assemblea, è stata rilevata, in seguito alla comunicazione della Ragioneria generale di data 20 marzo 2014, la necessità di apportare un coordinamento delle norme finanziarie per la corretta copertura della spesa complessivamente autorizzata.

Comunica, quindi, che tale necessità deriva dall'insufficienza, per l'importo di 60.000 euro per l'anno 2014, della copertura a carico del capitolo 9710 - partita n. 54, prevista nel testo approvato. È pertanto necessario provvedere alla copertura per l'importo predetto mediante storno dal capitolo 6575, relativo a spese correnti per la manutenzione delle opere di bonifica, individuato d'intesa con le Direzioni centrali Finanze e Attività produttive.

Comunica, inoltre, che, poiché si tratta di un coordinamento sostanziale, per il quale la Presidenza non può procedere autonomamente, è necessario che la proposta di coordinamento sia approvata dall'Assemblea e si proceda, in caso di approvazione, ad una nuova votazione finale della legge, nel testo coordinato, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia di procedimento legislativo.

Comunica, infine, che la proposta di coordinamento in esame viene data per illustrata dalla Giunta.

Intervengono, nel successivo dibattito, i consiglieri RICCARDI, TRAVANUT, COLAUTTI (a cui replica subito il PRESIDENTE), BIANCHI, SHAURLI e, per la Giunta, l'assessore BOLZONELLO (il quale replica ai precedenti interventi).

Il PRESIDENTE, quindi, dichiarato concluso il dibattito, pone in votazione la seguente proposta di coordinamento del comma 10 dell'articolo 26, recante "Norme finanziarie", della proposta di legge n. 36 nel testo coordinato (che corrisponde all'articolo 16, comma 8, del testo della Commissione):

*«Il comma 10 dell'art. 26 della proposta di legge è così modificato:*

*"10. All'onere complessivo di euro 55.000.000 per l'anno 2014, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 4, 5, 7, 8, e dagli articoli 16, comma 1, 21, comma 1, e 22, comma i, si provvede come di seguito indicato:*

*a) per 54.940.000 euro, mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 54 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6 della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 111/2014;*

*b) per 60.000 euro, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.1.1.1003 e dal capitolo 6575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014."»,* che viene approvata all'unanimità (votazione n. 2005: favorevoli 41).

Il PRESIDENTE, quindi, pone in votazione, in termini regolamentari, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, la legge regionale n. 36 nel suo complesso, nel testo così coordinato, che viene approvata all'unanimità (votazione n. 2006: favorevoli 39).

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 3 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Discussione sul disegno di legge:**

“Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà” **(38)**

(Relatore di maggioranza: **MARTINES**)

(Relatore di minoranza: **FRATTOLIN**)

Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei Relatori e dei singoli Gruppi per la discussione del provvedimento in esame.

Il Relatore di maggioranza MARTINES e la Relatrice di minoranza FRATTOLIN illustrano le rispettive relazioni scritte.

Presidenza del Vicepresidente Gabrovec

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prende la parola, in sede di replica, l'assessore TORRENTI.

Si passa, quindi, all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 1 bis:

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento aggiuntivo (pagina 1 bis.1)*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

*“Art. 1 bis  
(Modifiche alla legge regionale 10/2008)*

*1. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia) dopo la lettera j) è aggiunta la seguente:  
<<j bis) promuove le attività di conoscenza e valorizzazione dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia, coordinando gli interventi degli enti proprietari dei beni o a diverso titolo competenti in materia.>>.”*

L'assessore TORRENTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice di minoranza FRATTOLIN ed il Relatore di maggioranza MARTINES (favorevoli).

L'emendamento di pagina 1 bis.1, istitutivo dell'articolo 1 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*FRATTOLIN, BIANCHI, DAL ZOVO, SERGO, USSAI*

*Subemendamento all'emendamento di pagina 2.1 (pagina 2.0.1)*

Alla lettera b) della lettera a) del punto 1 dell'emendamento 2.1 dopo le parole <<istituti di ricerca e associazioni>> aggiungere le seguenti: <<senza fini di lucro>>.

FRATTOLIN, BIANCHI, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Subemendamento all'emendamento di pagina 2.1 (pagina 2.0.2)

Sopprimere la lettera c) del punto 1.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 2.1)

1. Apportare le seguenti modifiche:

"a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;>>;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;>>;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;>>;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;>>.

1 ter. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 11/2013, come sostituita dal comma 1 bis, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2014, di euro 250.000 per l'anno 2015 e di euro 350.000 per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5938 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione,

punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili”.

1 quater. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 ter, si provvede come segue:

a) mediante storno per complessivi 200.000 euro suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2015 e di 150.000 euro per l'anno 2016 dall'unità di bilancio 5.3.1.5053 e dal capitolo 5993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014 – 2016 e del bilancio 2014;

b) mediante storno per complessivi 600.000 euro suddivisi in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 dall'unità di bilancio 5.3.2.5053 e dal capitolo 5985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014 – 2016 e del bilancio 2014.>>;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. La denominazione del capitolo 740 è sostituita dalla seguente:

“SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL' ESTERO NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE PROMOSSE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE ED ESTERO ANCHE RELATIVE AL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE”;

STORNI

CAPITOLO	IMPORTO
740	+80.000
5998	-80.000

2 ter. L'articolo 9 della legge regionale 11/2013 è abrogato.>>;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

<<3 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2013 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Ai contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'articolo 5, comma 5 non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.>>.>>;

d) la denominazione del capitolo 5999 è sostituita dalla seguente:

“CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE Art. 5, COMMA 1 LETTERA G), L.R 4.10.2013 N. 11”;

e) la denominazione del capitolo 6291 è sostituita dalla seguente:

“CONTRIBUTI PER LA PRODUZIONE DI PROGETTI E MATERIALI DI DIVULGAZIONE DESTINATI AL PUBBLICO ART .5, COMMA 1, LETTERA G) SUB 2. L.R 4.10.2013 N. 11”.

f) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 32/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<collaborazione di un Comitato di indirizzo scientifico,>> sono inserite le seguenti: <<nominato dallo stesso Consiglio di amministrazione e>>;

b) alla lettera b), le parole <<con il Ministero medesimo;>> sono sostituite dalle seguenti: <<con il medesimo, o un suo delegato;>>;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) il Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o un suo delegato;>>;

d) alla lettera f), dopo la parola: <<cultura>> sono aggiunte le seguenti: <<o un suo delegato.>>.>>.”

FRATTOLIN, BIANCHI, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

*Emendamento modificativo (pagina 2.2)*

*Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2013, così come sostituito dal comma 3 dell'articolo 2, sopprimere le parole «per la medesima iniziativa».*

L'assessore TORRENTI illustra l'emendamento di pagina 2.1.

La Relatrice di minoranza FRATTOLIN illustra i subemendamenti di pagina 2.0.1 e 2.0.2.

Dopo l'intervento, nel successivo dibattito, del consigliere ZIBERNA, il consigliere SHAURLI, motivandone le ragioni, chiede di sospendere brevemente i lavori d'Aula.

Il PRESIDENTE, nel constatare che nessuno solleva obiezioni, accoglie la richiesta del consigliere Shaurli e sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 16.00.

La seduta riprende alle ore 16.18.

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, dà subito la parola all'assessore TORRENTI, il quale propone il seguente subemendamento orale all'emendamento di pagina 2.1: *«Alla lettera c), al comma 3 bis, dopo le parole "legge regionale 7/2000", aggiungere le seguenti: ", limitata ai rapporti giuridici instaurati tra società, persone giuridiche, amministratori e soci".».*

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice di minoranza FRATTOLIN (favorevole agli emendamenti di pagina 2.0.1 e 2.0.2, preannuncia il proprio voto di astensione in merito a quello di pagina 2.1) ed il Relatore di maggioranza MARTINES (favorevole all'emendamento di pagina 2.1 e contrario agli altri).

Il PRESIDENTE dà quindi nuovamente la parola alla Relatrice di minoranza FRATTOLIN, la quale illustra il proprio emendamento di pagina 2.2.

Sempre in sede di replica, intervengono quindi il Relatore di maggioranza MARTINES (il quale si dichiara contrario anche all'emendamento di pagina 2.2) e, per la Giunta, l'assessore TORRENTI (il quale, favorevole all'emendamento di pagina 2.1, dichiara di rimettersi alle valutazioni dell'Aula in merito all'emendamento di pagina 2.0.1 e si dichiara contrario agli emendamenti di pagina 2.0.2 e 2.2).

I subemendamenti di pagina 2.0.1 e 2.0.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento di pagina 2.1, posto in votazione nel testo emendato oralmente dall'assessore Torrenti, viene approvato.

L'emendamento di pagina 2.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 2 bis:

#### GIUNTA REGIONALE

*Emendamento aggiuntivo (pagina 2 bis.1)*

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

*<<Art. 2 bis*

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 32/2002)*

*1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole <<collaborazione di un Comitato di indirizzo scientifico,>> sono inserite le seguenti:*

*<<nominato dallo stesso Consiglio di amministrazione e>>;*

*b) alla lettera b), le parole <<con il Ministero medesimo;>> sono sostituite dalle seguenti: <<con il medesimo, o un suo delegato;>>;*

*c) la lettera e) è sostituita dalla, seguente:*

*<<e) il Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o un suo delegato;>>;*

*d) alla lettera f), dopo la parola <<cultura>> sono aggiunte le seguenti: <<o un suo delegato.>>.*

L'assessore TORRENTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice di minoranza FRATTOLIN ed il Relatore di maggioranza MARTINES (favorevoli).

L'emendamento di pagina 2 bis.1, istitutivo dell'articolo 2 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 3 è stato presentato il seguente emendamento:

#### GIUNTA REGIONALE

*Emendamento modificativo (pagina 3.1)*

*1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*"a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*<<a) il Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore del Servizio competente in materia di biblioteche, o un suo delegato;>>."*

L'assessore TORRENTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice di minoranza FRATTOLIN ed il Relatore di maggioranza MARTINES (favorevoli).

L'emendamento di pagina 3.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 4 è stato presentato il seguente emendamento:

*FRATTOLIN, BIANCHI, DAL ZOVO, SERGO, USSAI*

*Emendamento modificativo (pagina 4.1)*

*1. Sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:*

*<<a) al comma 224 le parole <<da realizzarsi nell'anno 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<da realizzarsi nell'anno 2014>>.>>.*

La Relatrice di minoranza FRATTOLIN illustra tale emendamento.

Dopo l'intervento dell'assessore TORRENTI (contrario), prende la parola, in sede di replica, il Relatore di maggioranza MARTINES (contrario).

L'emendamento di pagina 4.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 5, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento aggiuntivo (pagina 5 bis.1)*

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

*<<Art. 5 bis*

*(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18/2013)*

*1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà) sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole "nel corso del 2014" sono aggiunte le seguenti: "e del 2015";*

*b) le parole "all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, comma 1, lettera e)".>>.*

*STORNI*

<i>CAPITOLO</i>	<i>IMPORTO</i>
<i>5954</i>	<i>+60.000</i>
<i>5997</i>	<i>-60.000</i>

L'assessore TORRENTI illustra tale emendamento.

Dopo il parere contrario della Relatrice di minoranza FRATTOLIN e quello favorevole del Relatore di maggioranza MARTINES, l'emendamento di pagina 5 bis.1, istitutivo dell'articolo 5 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*FRATTOLIN, BIANCHI, DAL ZOVO, SERGO, USSAI*

*Subemendamento all'emendamento 6.1 (pagina 6.0.1)*

*Al punto 1 dell'emendamento 6.1 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al periodo inserito dalla lettera b) della lettera a) dopo le parole <<o negli avvisi pubblici,>> aggiungere le seguenti: <<in via transitoria per l'anno 2014,>>;*
- b) sopprimere le lettere b quater), b quinquies) della lettera b);*
- c) sopprimere la lettera c).*

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento modificativo (pagina 6.1)*

*1. Apportare le seguenti modifiche:*

*"a) al comma 1 prima della lettera a) è inserita la seguente:*

*<<a ante) al comma 67 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) la parola: <<ammessa>> è sostituita dalla parola: <<ammissibile>>;*

*b) è aggiunto infine il seguente periodo: <<Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.>>.>>.*

*b) al comma 1 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:*

*<<b bis) al comma 75 le parole <<non riconducibili nell'ambito della programmazione ordinaria degli enti locali e degli organismi culturali operanti nel territorio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<eccezionali e imprevedibili>>;*

*b ter) al comma 76 le parole <<, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda>> sono soppresse;*

*b quater) il comma 77 è sostituito dal seguente:*

*<<77. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 10 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione, le modalità di presentazione della domanda, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di erogazione dell'incentivo e sono fissati i termini del procedimento.>>;*

*b quinquies) i commi 78, 79, 80, 81, 82 e 83 sono abrogati;>>*

*c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

<<1 bis. Il regolamento di cui al comma 77 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, come modificato dalla presente legge, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1 ter. Le domande dell'incentivo di cui al comma 75 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, come modificato dalla presente legge, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono archiviate.

1 quater. Alla lettera l) del comma 35 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, le parole <<il Triduo musicale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ad vespervas - Triduo musicale>>.>>."

FRATTOLIN, BIANCHI, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 6.1.1)

Sostituire l'emendamento 6.2 con il seguente:

"Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 74 bis così come inserito dalla lettera a) del presente articolo prima delle parole <<sono rendicontabili>> aggiungere le seguenti: <<in via transitoria per l'anno 2014,>>;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

<<c) al comma 138 sostituire le parole <<e comunque>> con le seguenti: <<e, salvo per l'anno 2014,>>."

FRATTOLIN, BIANCHI, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 6.2)

1. Apportare le seguenti modifiche:

"a) Alla lettera a) del comma 74 bis così come inserito dalla lettera a) del presente articolo prima delle parole <<sono rendicontabili>> sono inserite le seguenti: <<in via transitoria per l'anno 2014,>>;

b) la lettera c) del presente articolo è sostituita dalla seguente:

<<c) al comma 138 le parole <<e comunque>> sono sostituite dalle seguenti: <<e, solo per l'anno 2014,>>."

L'assessore TORRENTI illustra l'emendamento di pagina 6.1, per il quale, nel contempo, propone il seguente subemendamento orale: «alla lettera b quater) sopprimere le parole “, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,”.».

La Relatrice di minoranza FRATTOLIN illustra gli emendamenti di pagina 6.0.1 e 6.1.1 evidenziando che quest'ultimo sostituisce quello di pagina 6.2.

Intervengono, quindi, in sede di replica, l'assessore TORRENTI (contrario agli emendamenti di pagina 6.0.1 e 6.1.1), la Relatrice di minoranza FRATTOLIN (la quale si dichiara favorevole agli emendamenti di pagina 6.0.1 e 6.1.1, mentre chiede che l'emendamento di pagina 6.1 venga votato per parti distinguendo la lettera a) – per la quale si dichiara favorevole –, la lettera b) e la lettera c) – per le quali esprime parere contrario) e il Relatore di maggioranza MARTINES (il quale si dichiara favorevole all'emendamento di pagina 6.1 e contrario ai rimanenti).

L'emendamento di pagina 6.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

Come precedentemente richiesto, l'emendamento di pagina 6.1 viene posto in votazione per parti separate.

La lettera a), posta in votazione, viene approvata.

La lettera b), posta in votazione come subemendata oralmente, viene approvata.

La lettera c), posta in votazione, viene approvata.

L'emendamento di pagina 6.1.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento di pagina 6.2 è decaduto, in quanto sostituito da quello di pagina 6.1.1.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato.

L'articolo 7, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 8 è stato presentato il seguente emendamento:

*FRATTOLIN, BIANCHI, DAL ZOVO, SERGO, USSAI*

*Emendamento modificativo (pagina 8.1)*

*Al comma 1, dopo le parole <<legge regionale 22/2010>>, aggiungere le seguenti: <<e le iniziative di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68>>.*

La Relatrice di minoranza FRATTOLIN illustra tale emendamento.

Dopo il parere contrario dell'assessore TORRENTI e del Relatore di maggioranza MARTINES, l'emendamento di pagina 8.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 8, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 9, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento aggiuntivo (pagina 9 bis.1)*

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

*<<Art. 9 bis*

*(Modalità di erogazione del contributo Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi)*

*1. L'incentivo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali) a favore della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al settanta per cento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.>>.*

L'assessore TORRENTI illustra tale emendamento.

Dopo il parere della Relatrice di minoranza FRATTOLIN (che dichiara di astenersi) e quello del Relatore di maggioranza MARTINES (che dichiara di essere favorevole) l'emendamento di pagina 9 bis.1, istitutivo dell'articolo 9 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 10 è stato presentato il seguente emendamento:

#### GIUNTA REGIONALE

*Emendamento modificativo (pagina 10.1)*

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*<<1 bis. In relazione alle modifiche all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 11/2011 previste al comma 1 all'unità di bilancio 5.1.1.1087 nella denominazione del capitolo 1005 le parole "politiche giovanili" sono sostituite dalle seguenti: "cultura, sport e solidarietà".>>.*

L'assessore TORRENTI illustra tale emendamento.

Dopo i pareri favorevoli della Relatrice di minoranza FRATTOLIN e del Relatore di maggioranza MARTINES, l'emendamento di pagina 10.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 10, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

*MARTINES, SHAURLI, VIOLINO, COLAUTTI, BOEM, PAVIOTTI, REVELANT*

*Emendamento aggiuntivo (pagina 10 bis.1)*

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

*<<Art. 10 bis*

*(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2009)*

*1. All'articolo 13 della legge regionale 24/2009, comma 16, lettera b), numero 3 bis., dopo le parole <<legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché di quelli instaurati, a valere su trasferimenti regionali, dall'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) per le finalità ivi previste e per quelle stabilite dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)>>.*

Il consigliere SHAURLI illustra tale emendamento e, nel contempo, anche quello di pagina 10 ter.1.

Dopo il parere della Relatrice di minoranza FRATTOLIN, del Relatore di maggioranza MARTINES e dell'assessore TORRENTI (tutti favorevoli) l'emendamento di pagina 10 bis.1, istitutivo dell'articolo 10 bis, posto in votazione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

MARTINES, SHAURLI, VIOLINO, COLAUTTI, BOEM, PAVIOTTI, REVELANT

Emendamento aggiuntivo (pagina 10 ter.1)

Dopo l'articolo 10 bis, aggiungere il seguente:

<<Art. 10 ter

(Sportello linguistico regionale per la lingua friulana)

1. Al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, secondo le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), la Regione individua nell'ARLeF - Agenzie regionâl pe lenghe furlane l'organismo competente all'attivazione e alla gestione dello "Sportello linguistico regionale per la lingua friulana".

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), con legge finanziaria regionale è stabilito l'ammontare dello stanziamento annuo a favore dell'ARLeF per le finalità di cui al comma 1, a far carico sui fondi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).>>.

Tale emendamento, istitutivo dell'articolo 10 ter, già illustrato in precedenza dal consigliere Shaurli, dopo il parere della Relatrice di minoranza FRATTOLIN (che dichiara di astenersi), del Relatore di maggioranza MARTINES e dell'assessore TORRENTI (entrambi favorevoli), posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 11, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 11 bis.1)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

<<Art.11 bis

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 5/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), le parole <<, previo parere della commissione consiliare competente,>> sono soppresse.>>.

L'assessore TORRENTI illustra tale emendamento.

Intervengono, in sede di discussione generale, i consiglieri BIANCHI, LAURI, PUSTETTO e ZIBERNA, ai quali replica l'assessore TORRENTI.

Dopo l'intervento, in sede di replica, della Relatrice di minoranza FRATTOLIN e del Relatore di maggioranza MARTINES, i quali invitano l'Assessore a ritirare l'emendamento presentato, l'assessore TORRENTI dichiara di ritirare l'emendamento di pagina 11 bis.1.

All'articolo 12 è stato presentato il seguente emendamento:

*FRATTOLIN, BIANCHI, DAL ZOVO, SERGO, USSAI.*

*Emendamento modificativo (pagina 12.1)*

*1. Alla lettera b) del comma 1, sostituire le parole <<e 27>> con le seguenti: <<, 27 e 28>>.*

La Relatrice di minoranza FRATTOLIN illustra tale emendamento.

Dopo il parere favorevole dell'assessore TORRENTI e del Relatore di maggioranza MARTINES, l'emendamento di pagina 12.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 12, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento aggiuntivo (pagina 12 bis.1)*

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

*<<Art. 12 bis*

*(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2013)*

*1. Al comma 2, dell'articolo 23, della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".>>.*

L'assessore TORRENTI illustra tale emendamento.

Dopo i pareri della Relatrice di minoranza FRATTOLIN e del Relatore di maggioranza MARTINES, (che si dichiarano entrambi favorevoli), l'emendamento di pagina 12 bis.1, istitutivo dell'articolo 12 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 13 è stato presentato il seguente emendamento:

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento modificativo (pagina 13.1)*

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*<<e bis) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:*

*"e) da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;">>.*

L'assessore TORRENTI illustra tale emendamento.

Dopo i pareri favorevoli della Relatrice di minoranza FRATTOLIN e del Relatore di maggioranza MARTINES, l'emendamento di pagina 13.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 13, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato.

L'articolo 14, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo, e relativo subemendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.1)

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

*"Art. 14bis*

*(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 26/2007)*

1. *L'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) è sostituito dal seguente:*

*<<Art 18*

*(Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)*

1. *In attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 38/2001.*

2. *A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.*

3. *Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:*

- a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste;*
- b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;*
- c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD);*
- d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;*
- e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD);*
- f) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste.*

4. *Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione o di prestazione di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche la Regione riconosce i seguenti enti:*

- a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;*
- b) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;*

- c) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) – di Trieste;
- d) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
- e) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
- f) Associazione Združenje Kinoateljje di Gorizia;
- g) Inštitut za slovensko kulturo – Istituto per la cultura slovena.

5. Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;
- b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;
- c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;
- d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste.

6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di centri polivalenti di produzione e offerta culturale prevalentemente in lingua slovena oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
- b) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia;
- c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
- d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.

7. La Regione sostiene l'attività degli enti primari indicati ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1. Le percentuali di cui al presente comma sono indicate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, debbono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della legge 38/2001.

9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della legge 38/2001, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, da realizzare mediante la stipula di apposite convenzioni con

enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della legge 38/2001.

11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 della legge 26/2007. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.

12. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.>>.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, come modificato dalla presente legge, per i procedimenti relativi al riparto per l'esercizio 2014 del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena continuano a trovare applicazione l'abrogato articolo 18 della legge regionale 26/2007, e i regolamenti regionali emanati con Decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. e con Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres.

3. Per l'esercizio 2014 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso agli interventi di cui all'abrogato articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007 è prorogato sino alla data del 30 settembre.

Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, sono stabiliti i criteri per la formazione del programma di interventi finalizzati alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena.

Sono fatte salve le domande presentate entro la data del 31 gennaio 2014. E' data facoltà a quanti hanno già presentato la domanda di contributo per la categoria di interventi di cui all'abrogato articolo 18, comma 2, lettera d) della legge regionale 26/2007, nei termini previsti dal comma 6 del medesimo articolo, di integrare la domanda in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

## GIUNTA REGIONALE

Subemendamento all'emendamento di pago 14 bis. 1 (pagina 14 bis.0.1)

All'emendamento di pagina 14 bis.1 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sostituire le parole <<legge 38/2001>> con le seguenti: <<presente legge>>;

b) al comma 9 sostituire le parole <<legge 38/2001>> con le seguenti: <<presente legge>>;

c) sostituire il comma 10 con il seguente:

<<10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della presente legge anche in collaborazione tra loro.>>.

L'assessore TORRENTI illustra tali emendamenti e, nel contempo, propone il seguente subemendamento orale all'emendamento di pagina 14 bis.1: «*al punto 12 sopprimere le parole “, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,”.*».

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il subemendamento di pagina 14 bis.0.1, ma sospende immediatamente la votazione per consentire ai Relatori di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Dopo il parere, quindi, della Relatrice di minoranza FRATTOLIN (che dichiara di astenersi) e del Relatore di maggioranza MARTINES (favorevole), il subemendamento di pagina 14 bis.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento di pagina 14 bis.1, istitutivo dell'articolo 14 bis, posto in votazione nel testo testè emendato e come subemendato oralmente, viene approvato.

L'articolo 15, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone quindi in votazione nel suo complesso, in termini regolamentari, il disegno di legge n. 38, “Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà”, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, che viene approvato (*votazione n. 2047: favorevoli 29, contrari 5, astenuto 1*).

Si passa, quindi, al **punto n. 4 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Discussione sulla mozione:**

“Sulla necessità di evitare, nell'interesse del tessuto economico, occupazionale e sociale della Regione Friuli Venezia Giulia, la ventilata fusione tra CariFvg Spa e CariVeneto Spa, assicurando la massima trasparenza alla relativa informazione ed acclarando la posizione della Giunta Regionale sulla fusione medesima” **(40)**

(d'iniziativa dei Consiglieri: Ziberna, Riccardi, De Anna, Cargnelutti, Sibau, Zilli, Violino, Piccin, Dipiazza)

Il PRESIDENTE comunica i tempi assegnati ai Gruppi per la discussione di tale mozione.

Il consigliere ZIBERNA, quale primo firmatario, la illustra.

Intervengono, quindi, nel successivo dibattito, i consiglieri MORETTI, COLAUTTI e l'assessore BOLZONELLO, il quale, dopo aver dichiarato, a titolo personale, di condividere alcuni punti della mozione, invita i presentatori a ritirarla ed a ripresentarla nella prossima sessione dei lavori d'Aula.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che tra i presentatori della mozione va aggiunta la firma del consigliere Revelant, ricorda quanto prevede il Regolamento in tema di mozioni.

Il consigliere ZIBERNA si dichiara disponibile a ritirare la mozione, ma invita a trovare una dichiarazione condivisa sul tema.

L'assessore BOLZONELLO propone una breve sospensione dei lavori per concordare la dichiarazione.

Il PRESIDENTE, constatato che nessuno si oppone, sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 17.35.

Presidenza del Presidente Iacop

La seduta riprende alle ore 17.41.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dà immediatamente la parola all'assessore BOLZONELLO, il quale dichiara di mantenere la richiesta di ritiro della mozione e, nel contempo, esprime la preoccupazione per il piano di fusione tra CariFvg Spa e CariVeneto Spa, su cui si potrà discutere in maniera più approfondita quando si conoscerà il relativo piano industriale.

Il consigliere ZIBERNA esprime apprezzamento per quanto dichiarato dall'assessore Bolzonello e dichiara di ritirare la mozione per riproporla nella prossima sessione dei lavori d'Aula.

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 5 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Discussione su:**

"Variazione al Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2014".

(Relatore **CARGNELUTTI**)

Il Relatore CARGNELUTTI illustra la propria relazione scritta.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione la "Variazione al Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2014", come predisposto dall'ufficio di Presidenza nella seduta del 25 marzo 2014, con deliberazione n. 14, che viene approvata (*votazione n. 2048: favorevoli 23, astenuti 5*).

Esauriti, così, gli argomenti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio è convocato per domani, 26 marzo, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 61, del 12 marzo 2014, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 17.47.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE